

**Audizioni Informali**

**Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2018/2001  
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (AG 292)**

**Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2019/944  
sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (AG 294)**

**Senato della Repubblica  
X & XIII Commissione Permanente**

**16 settembre 2021**

**prof. Alberto Geri**  
Presidente

**prof. Maurizio Delfanti**  
Amministratore Delegato

**ing. Michele Benini**  
Direttore dip. Sviluppo Sistemi Energetici

# RSE – Ricerca Sistema Energetico: chi siamo

---



## MISSION

Ricerca sul Sistema Energetico  
a beneficio di tutti i consumatori



## PROPRIETA' e CONTROLLO

S.p.A. posseduta da MEF tramite GSE,  
opera su indirizzo di MiTE e ARERA



## PERSONE

320 persone circa  
2/3 laureati, 80% ricercatori;  
sede principale Milano



## ATTIVITA' PER LA TRANSIZIONE

Ricerca di base su sistema energetico  
Modelli e scenari per strategie nazionali  
Supporto alla regolazione/normazione  
Trasferimento tecnologico  
Affiancamento all'industria  
Rappresentanza internazionale


# Il contributo di RSE a supporto della pianificazione energetica

2016




Tavolo  
Decarbonizzazione  
dell'Economia PdC

2017




Strategia Energetica  
Nazionale  
(SEN)

2018-2019




Piano Nazionale  
Energia Clima  
(PNIEC)

2019-2020



Long Term Strategy  
(LTS)

2020-2021



Green Deal –  
Aggiornamento PNIEC

Strategia nazionale H<sub>2</sub>



Coordinamento GdL  
«Scenari»  
e contributi a tutti i  
GdL



Scenari energetici e  
Impatto sul Sistema  
Elettrico



Scenari energetici  
Impatto sul sistema  
elettrico  
Potenziali FER




Scenari energetici  
Impatto sul sistema  
elettrico



Scenari energetici  
Impatto  
sul sistema elettrico  
Supporto tecnico (H<sub>2</sub>)

# INDICE



## **QUADRO GENERALE**

La sfida della decarbonizzazione



## **OBIETTIVI E VINCOLI DI POLICY**

Gli obiettivi al 2030 e primi scenari in ottica «Green Deal»



## **RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2018/2001 (RED2)**

Punti chiave e novità per le energie rinnovabili



## **RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2019/944 (MERCATO)**


Punti chiave e novità per il mercato interno dell'energia



## **LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Il ruolo di RSE nella decarbonizzazione del sistema energetico

# Il quadro generale: la grande sfida della decarbonizzazione



Se l'obiettivo condiviso è quello di portare la **sostenibilità ambientale** in tutte le **politiche pubbliche** interessando ogni settore della società ...

... la grande sfida per il settore energetico sarà quella di raggiungere questo obiettivo tenendo insieme **competitività e ambiente**, oltrechè sicurezza.

**Ricerca, analisi di sistema e visione di insieme** consentiranno di affrontare le sfide degli stringenti **obiettivi di decarbonizzazione** al 2030-2050


# Obiettivo di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> secondo il «Green Deal»

Prime ipotesi sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> al 2030 per l'Italia


RSE sta lavorando all'aggiornamento di tali obiettivi secondo il Pacchetto «Fit for 55» (in fase di negoziazione con la Commissione Europea)



## Obiettivi di riduzione % CO<sub>2</sub> PNIEC e Green Deal



## Un vincolo significativo: la totale decarbonizzazione al 2050




# Scenario «Green Deal»: incremento obiettivi fonti rinnovabili




## Incremento dell'obiettivo complessivo

Quota di fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia




RSE sta lavorando all'aggiornamento degli obiettivi di decarbonizzazione secondo il Pacchetto «Fit for 55»


## Incremento degli obiettivi settoriali



Elettrico



Termico




Trasporti

# Fonti Elettriche Rinnovabili



## Rinnovabili Elettriche – Potenza installata (GW)

Incremento di potenza per raggiungere il target Green Deal al 2030 (fonte MiTE)



## Prime evidenze



- Il target di crescita delle **FER** con obiettivi **Green Deal** si traduce in obiettivi **ancora più sfidanti** in termini di potenza installata
- È fondamentale realizzare **nuova potenza** e mantenere in efficienza buona parte della potenza esistente (e.g. **repowering e revamping**)
- Gli investimenti e le riforme legati al **PNRR** sono determinanti

≈ **58 GW** di  
nuova  
potenza al  
2030




# Fonti Elettriche Rinnovabili: Fotovoltaico



## Nuova potenza annua fotovoltaica (GW)

Prima stima in linea con il target Green Deal (fonte MiTE)



## Prime evidenze



- La traiettoria tiene conto delle opportunità di **ulteriore riduzione dei costi** della tecnologia fotovoltaica
- Nel 2022 sarà necessario **raddoppiare la nuova potenza fotovoltaica** installata rispetto all'anno precedente (2,8 GW vs 1,2 GW prime stime)
- Necessità di semplificazione e snellimento del **processo autorizzativo**


≈ 42 GW di  
nuova  
potenza FV al  
2030

# Fonti Elettriche Rinnovabili: Eolico



## Nuova potenza annua eolica (GW)

Prima stima in linea con target Green Deal (fonte MiTE)



## Prime evidenze



- La traiettoria tiene conto delle opportunità di **ulteriore riduzione dei costi** della tecnologia eolica
- Al 2030 sarà necessaria l'installazione di **2-3 GW di eolico off-shore**, incluso quello floating (prime stime)
- Necessità di semplificazione e snellimento del **processo autorizzativo**

≈ **12 GW**  
di nuova  
potenza  
eolica al 2030

# INDICE



## QUADRO GENERALE

La sfida della decarbonizzazione



## OBIETTIVI E VINCOLI DI POLICY

Gli obiettivi al 2030 e primi scenari in ottica «Green Deal»



## RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2018/2001 (RED2)

Punti chiave e novità per le energie rinnovabili



## RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2019/944 (MERCATO)

Punti chiave e novità per il mercato interno dell'energia



## LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il ruolo di RSE nella decarbonizzazione del sistema energetico

# Schema di Recepimento Direttiva RED2: punti chiave e novità



## Le fonti di energia rinnovabili elettriche

- Lo schema di Decreto Legislativo della RED 2 prevede **meccanismi di incentivazione** per la produzione di energia elettrica di impianti FER
- Gli incentivi trovano copertura sulla componente **tariffaria Asos** dell'energia elettrica secondo le modalità definite da ARERA
- Utilizzo dei **proventi delle aste della CO2** per la copertura dei costi di incentivazione alle FER e all'efficienza energetica
- Incentivazione stabilita su base **quinquennale** al fine di garantire una programmazione che assicuri il raggiungimento degli obiettivi al 2030
- Per impianti di potenza  $\leq 1$  MW, facenti parte di **comunità dell'energia** o di configurazioni di **autoconsumo collettivo**, è possibile accedere a un **incentivo diretto** che premia, con una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia autoconsumata
- **Eliminazione dei registri** per piccoli impianti

## Ulteriori novità



- Promozione delle fonti rinnovabili abbinati con i **sistemi di accumulo** in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti, anche in coordinamento con i meccanismi di sviluppo della capacità di stoccaggio
- **Incentivazione** per favorire l'**autoconsumo** e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili con i **sistemi di accumulo**, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti
- Agevolazione per la partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di **rimozione dell'amianto**, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie
- Incentivazione in materia di **biogas** e produzione di **biometano**
- **Revisione conto termico** con incentivi ad asta per grandi impianti

# Schema di Recepimento Direttiva RED2: punti chiave e novità



## Autorizzazioni e piattaforme

- Semplificazione delle **procedure autorizzative e amministrative** (e.g. infrastrutture di ricarica, installazione di impianti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici, produzione di biometano)
- Realizzazione di una **bacheca informatica** presso il GME con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti **PPA** (i.e. Power Purchase Agreement)



## Aree Idonee



- Principi e criteri omogenei per l'**individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo FER
- **Non possono essere disposte moratorie** ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti autorizzativi, nelle more dell'individuazione delle aree idonee
- Nei procedimenti autorizzativi di impianti FER su aree idonee, l'Autorità competente in materia paesaggistica si esprime con **parere obbligatorio non vincolante**
- I **termini delle procedure autorizzative** per impianti in aree idonee sono **ridotti di un terzo**
- Realizzazione di una **piattaforma digitale** per le **aree idonee** presso il GSE a supporto delle Regioni e Province autonome

# Recepimento della Direttiva RED2: incentivi; aree idonee



## Incentivi per piccoli impianti con sistemi di accumulo; aree idonee; impianti su tetto

1. Art. 5 comma 5. Nella definizione dei meccanismi di incentivazione di cui al presente articolo si applicano, inoltre, i seguenti criteri specifici: a) **è promosso l'abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo**, in modo da consentire una **maggiore programmabilità delle fonti** [...],
2. Articolo 20 comma 1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per **l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili** aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal **PNIEC** per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili

## Osservazioni



1. Nella definizione degli incentivi a favore degli impianti fotovoltaici, andrà tenuta in conto l'opportunità di **stimolare l'installazione di sistemi di accumulo su impianti di piccola taglia**, anche per dare continuità rispetto ai benefici del previgente regime di scambio sul posto. Inoltre, la presenza di sistemi di accumulo su tali impianti consentirà anche un'efficace partecipazione alla **fornitura di servizi di dispacciamento**, nonché il conseguimento di una migliore **integrazione nella rete di distribuzione**, nella prospettiva di una gestione attiva della rete medesima, con vantaggi in termini di **posponimento degli investimenti**.
2. Nel percorso di definizione delle **aree idonee**, sarebbe opportuno tenere in conto un **orizzonte temporale anche più ampio rispetto al 2030**, in maniera da impostare percorsi di più lungo periodo di condivisione con i territori. Parallelamente all'individuazione delle aree idonee, sarebbe opportuno quantificare, per ciascuna Regione, **la potenza fotovoltaica realmente installabile su tetto**, nella prospettiva di prevedere anche opportuni **meccanismi di stimolo allo sfruttamento di tali superfici**.

# Recepimento della Direttiva RED2: impianti a biogas



## Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano art. 11

1. Comma 3: Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione oggetto di **riconversione parziale** per la produzione di biometano che accedono agli incentivi, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per i rispettivi meccanismi di incentivazione si basa sulle quantità e tipologie dei materiali come risultanti dal titolo autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 24. In ogni caso, sono rispettati **i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni** calcolati sull'intero mix dei materiali utilizzati dall'impianto di digestione anaerobica, sia per la quota destinata alla produzione elettrica sia per quella destinata alla produzione di biometano

## Osservazioni



1. Il richiamo ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni non dovrebbe essere limitato solo al caso di riconversione parziale: **i criteri dovrebbero essere rispettati in ogni caso**, per nuovi impianti di produzione elettrica o di biometano o di entrambi, come pure per le riconversioni totali o parziali. La citazione delle riconversioni parziali, unico caso in cui si tratta la produzione elettrica da biogas, sembra confermare l'intenzione di non dare incentivi al biogas per produzione elettrica

Si osserva la **trattazione esclusiva della produzione di biometano**, tralasciando ogni considerazione della produzione elettrica direttamente da biogas. Pur condividendo che l'utilizzo di biomasse/scarti organici per la produzione di biocarburanti (biometano) è energeticamente più efficiente, non va trascurato che la riconversione degli impianti a biogas esistenti non è sempre fattibile o conveniente, e non è sempre la soluzione ottimale per un nuovo impianto. Ciò rischierebbe di portare al mancato sfruttamento di una parte della fonte biomassa/scarto organico, molto pregiata in quanto FER programmabile. Converrebbe citare l'intenzione di proseguire una **ragionevole forma di incentivazione al biogas elettrico**, specificando criteri di efficienza e sostenibilità

# Recepimento della Direttiva RED2: perimetro delle comunità



## Modalità di interazione con il sistema energetico art. 32

1. Art. 32, comma 3, lettera a): “nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione **sottesa alla stessa cabina primaria**, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete



## Osservazioni



1. Si segnala l'opportunità di mantenere, parallelamente al nuovo regime che prevede l'estensione del perimetro della CER alla cabina primaria, anche l'attuale perimetro (considerato nel recepimento anticipato), coincidente con una cabina secondaria. A questo perimetro più ristretto potrebbero corrispondere benefici di rete maggiori rispetto al nuovo perimetro, nonché un livello di incentivazione opportunamente calibrato per le tipologie e fattispecie di impianti compatibili con questo perimetro. Si potrebbe quindi fare riferimento alla stessa cabina primaria o **secondaria**





# Recepimento della Direttiva RED2: infrastrutture di ricarica



## Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica art. 45

1. Comma 1, c), 6: I soggetti che acquistano o posseggono un veicolo elettrico, anche tramite meccanismi di noleggio a lungo termine, **possono inserirne i dati sulla Piattaforma Unica Nazionale** per la richiesta di cui al comma 7, con riguardo alla zona e all'indirizzo di residenza/parcheggio abituale e **alla disponibilità, in tali ambiti, di punti di ricarica su suolo privato**.
2. Comma 1, c), 7: Con propri provvedimenti, in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni disciplinano la programmazione dell'installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, tenendo conto delle richieste di cui al comma 6. [...], **i comuni possono prevedere, ove tecnicamente possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni sei VE immatricolati** in relazione ai quali non risultino presenti punti di ricarica disponibili nella zona indicata con comunicazione di cui al comma 6, se il proprietario ha dichiarato di non disporre di accesso a punti di ricarica in ambito privato

## Osservazioni



1. Ai fini dell'implementazione di quanto previsto al Comma 1, c), 6, si suggerisce di dare corso in tempi rapidi all'**aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - PNire**, previsto dall'articolo 17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alla **realizzazione ed alla messa in servizio della Piattaforma Unica Nazionale – PUN**, come previsto dal PNire medesimo
2. Si suggerisce di specificare che i comuni, ove tecnicamente possibile, **debbono** (e non semplicemente possano) **prevedere l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 6 veicoli elettrici** per i quali non risultino presenti punti di ricarica ad accesso pubblico nella zona indicata, né vi sia disponibilità per i proprietari di punti di ricarica in ambito privato

Si suggerisce di **armonizzare** quanto previsto in tema di sviluppo delle infrastrutture di ricarica con quanto previsto sullo stesso tema **all'art. 23 del decreto di recepimento della Direttiva Mercato**

# INDICE



## **QUADRO GENERALE**

La sfida della decarbonizzazione



## **OBIETTIVI E VINCOLI DI POLICY**

Gli obiettivi al 2030 e primi scenari in ottica «Green Deal»



## **RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2018/2001 (RED2)**

Punti chiave e novità per le energie rinnovabili



## **RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2019/944 (MERCATO)**

Punti chiave e novità per il mercato interno dell'energia



## **LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Il ruolo di RSE nella decarbonizzazione del sistema energetico

# Schema di Recepimento Direttiva Mercato: punti chiave e novità



## I clienti finali

- Diritti dei clienti finali in tema di **contratti, bollette e fatturazione**:
  - I clienti finali hanno il diritto di ricevere, dai propri fornitori, bollette e **informazioni di fatturazione** accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e **idonee a facilitare confronti** con i servizi offerti da altri fornitori
  - I clienti, singoli o aggregati, hanno il **diritto di cambiare**, senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi, il proprio **fornitore** nel più breve tempo possibile e, comunque, **entro un termine massimo di tre settimane** dalla data di ricevimento della richiesta
- I clienti finali che dispongono di un **contatore intelligente** hanno diritto a concludere, su loro espressa richiesta, un contratto con **prezzo dinamico** dell'energia elettrica con ciascun fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali. Il cliente finale deve dare il proprio consenso espresso e specifico alla conversione del proprio contratto di fornitura in contratto con prezzo dinamico

## Ulteriori novità



- Possibilità di stipulare **contratti di aggregazione e gestione della domanda** attraverso l'aggregazione
- I clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualità di **clienti attivi**, in **forma individuale, aggregata o tramite comunità energetiche**, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi
- I clienti finali, anche aggregati e anche se partecipanti a una CEC, hanno il diritto di **accedere ai sistemi di trasmissione e di distribuzione** dell'energia elettrica sulla base di tariffe pubbliche, praticabili per ogni tipologia di cliente e applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione in maniera obiettiva e non discriminatoria
- **Superamento graduale** del Prezzo Unico Nazionale (**PUN**)

# Schema di Recepimento Direttiva Mercato: punti chiave e novità



## I clienti vulnerabili

- Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
  - che si trovano in condizioni **economicamente svantaggiate** o che versano in **gravi condizioni di salute**, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica
  - presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere **l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica**, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  - che rientrano tra i soggetti aventi diritto all'assistenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - le cui utenze sono ubicate nelle **isole minori non interconnesse**;
  - le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  - di **età superiore ai 75 anni**.
- Dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i fornitori sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili che lo richiedano la fornitura di energia elettrica a un **prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso**, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, come definiti dall'ARERA con uno o più provvedimenti



## Stoccaggi

- Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi ancillari, **Terna**, in coordinamento con i DSO, **sottopone** all'approvazione del **MiTE**, **sentita l'ARERA**, **una proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio**, articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni già individuati del PNIEC, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio
- In relazione allo sviluppo della capacità di stoccaggio è definito un sistema di approvvigionamento a lungo termine basato su **aste concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie**, svolte dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e orientate a minimizzare gli oneri per i consumatori
- Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste, non sia aggiudicato in tutto o in parte il fabbisogno di capacità necessaria, Terna sottopone all'approvazione del MiTE, previo parere favorevole dell'ARERA, un **piano di realizzazione diretta dei sistemi di accumulo mancanti**

# Recepimento della Direttiva Mercato: definizioni di CEC




## Definizioni art. 3

1. Comma 3: b) controllato da membri o soci che siano persone fisiche, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, **gli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale** nonché le amministrazioni locali
2. Comma 3: d) che può partecipare alla generazione, **alla distribuzione**, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci



## Osservazioni

1. Sono stati inclusi gli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale, non citati nella direttiva. Tuttavia, **sono state escluse le piccole imprese**, previste invece esplicitamente dalla IEM e giustamente invece incluse nel decreto di recepimento della RED2 riguardo alle CER
2. Si ritiene **opportuno consentire alle CEC** (e alle CER) le **attività di distribuzione** solo laddove non sia già presente una rete pubblica oppure nei casi in cui le economie di scopo, derivanti dalla distribuzione unificata di più vettori, risultino particolarmente significative rispetto alla distribuzione separata dei medesimi vettori



# Recepimento della Direttiva Mercato: clienti attivi e CEC



## Clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini art. 14

1. Comma 3: i clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell'energia: a) hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, **purché assumano su di sé la responsabilità del bilanciamento** e assicurino una misurazione adeguata
2. Comma 4: la titolarità e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio **nonché in siti diversi nella disponibilità dei clienti attivi medesimi**, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia operata dai clienti attivi, può essere in capo a **un soggetto terzo**, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo
3. Comma 5: i membri o soci delle comunità energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, **individuando al loro interno un soggetto responsabile**

## Osservazioni



1. I clienti attivi, come specificato al comma 2 dello stesso articolo, che richiama l'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943, possono sempre delegare a terzi la responsabilità del bilanciamento. Si ritiene **non opportuno** che i clienti attivi proprietari di storage debbano obbligatoriamente **assumere su di sé la responsabilità del bilanciamento**
2. Si ritiene opportuno precisare che la titolarità (da intendere "proprietà") e la gestione ... **possono essere in capo ad uno o più soggetti terzi**
3. Nel caso delle comunità energetiche, il "**soggetto responsabile**" potrebbe essere la **comunità stessa**, in quanto entità legale, oppure un soggetto terzo (e.g. ESCo)

# Recepimento della Direttiva Mercato: clienti attivi e CEC



## Clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini art. 14

1. Comma 6: c) la comunità opera in **almeno uno** degli ambiti costituiti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici
2. Comma 6: d) ... il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, **non potendo perseguire profitti finanziari**
3. Comma 8: d) gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunità energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilità e nel controllo della comunità energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, **può essere demandata ad un soggetto terzo**, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunità

## Osservazioni



1. Si ritiene opportuno **eliminare** la dicitura «**almeno uno**» in linea con la Direttiva
2. La direttiva afferma “ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, **anziché generare profitti finanziari**”. Quindi, i profitti finanziari non sono **esclusi**, ma **non devono essere** lo scopo principale della comunità
3. Sarebbe opportuno esplicitare che il “**soggetto terzo**” potrebbe avere la **proprietà degli impianti** nella disponibilità e nel controllo della CEC

# Recepimento della Direttiva Mercato: accesso alle reti e SdC



## Accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione e linee dirette art. 15

1. Comma 4: Il cliente finale la cui richiesta di accesso al sistema di trasmissione ovvero al sistema di distribuzione dell'energia elettrica sia stata rifiutata può richiedere al gestore di trasmettere all'ARERA informazioni sulle misure necessarie per potenziare la rete elettrica. **La trasmissione di tali informazioni è in ogni caso dovuta**, anche in mancanza di una richiesta del cliente, **laddove sia stato rifiutato l'accesso a un punto di ricarica**. Il soggetto che richiama le informazioni di cui al presente comma, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al periodo precedente, è tenuto a pagare al gestore una somma corrispondente al costo del rilascio delle informazioni richieste



## Sistemi di distribuzione chiusi art. 17

1. Comma 1: **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, sono classificati come sistemi di distribuzione chiusi i sistemi per la distribuzione di energia elettrica a unità di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi, collocate all'interno di un'area geograficamente limitata, nei casi in cui: a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati, per cui le unità di consumo risultano essenziali al processo produttivo integrato ...

## Osservazioni



1. Si ritiene più efficace che il gestore di rete **trasmetta sempre anche ad ARERA le motivazioni del rifiuto alla connessione** e le informazioni sulle misure necessarie al potenziamento della rete per farvi fronte, ciò anche per consentire ad ARERA di avere sempre un quadro completo della situazione, che non necessariamente avrebbe se la trasmissione delle informazioni relative avvenisse solo su richiesta del cliente finale. In ogni caso, si suggerisce di specificare come ARERA dovrebbe gestire tali informazioni, il cui rilascio sarebbe peraltro oneroso per il cliente finale. ARERA dovrebbe tenerne conto nella valutazione dei piani di sviluppo della rete ad essa sottoposti dai gestori

## Osservazioni



1. Si osserva **ambiguità** relativamente al significato di "dalla data di entrata in vigore del presente decreto", poiché, da una interpretazione in senso letterale, da tale data si applicherebbe solo il citato criterio di classificazione, che andrebbe quindi applicato sia ai SdC nuovi che a quelli vecchi



# Recepimento della Direttiva Mercato: sviluppo di capacità di stoccaggio



## Sviluppo di capacità di stoccaggio art. 18

1. Comma 2: la proposta distingue il fabbisogno, oltre che su base geografica, anche sotto il profilo del **tipo di accumulo** in relazione al **tipo di funzione** cui si riferisce il fabbisogno
2. Comma 4: nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste di cui al comma 3, non sia aggiudicato in tutto o in parte il fabbisogno di capacità necessaria, con le modalità disciplinate dal provvedimento di cui al comma 1, il Gestore della rete di trasmissione nazionale sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, previo parere dell'ARERA, un **piano di realizzazione diretta dei sistemi di accumulo mancanti**



## Osservazioni



1. Secondo il comma 3, lettera b) l'approvvigionamento di capacità di stoccaggio tramite asta deve essere effettuato secondo **criteri di neutralità tecnologica**, ci si chiede cosa si intenda per "tipo di accumulo" nell'ambito del comma 2. Evidentemente non dovrebbe trattarsi del tipo di tecnologia, ma del tipo di prestazioni (potenza, capacità, rampa ...) richieste. Il comma 2 prevede di distinguere il fabbisogno "in relazione al tipo di funzione": uno stesso sistema di accumulo con determinate prestazioni può comunque svolgere diversi servizi ("funzioni"), per cui il fabbisogno totale non è la somma delle capacità necessarie a svolgere ciascuna funzione, bensì un valore inferiore. Non è chiaro come questa distinzione per "tipo" e "funzione" si rifletta poi sulle aste
2. La direttiva IEM consente al TSO (e al DSO) la realizzazione (nonché la proprietà o la gestione) di storage **solo se si tratta di "fully integrated network components"**, e non è questo il caso, oppure se il mercato ha fallito nel realizzarli, sono necessari al TSO (o al DSO) per garantire un funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema e non sono usati per comprare o vendere energia nei mercati elettrici. In linea con la Direttiva, TSO/DSO non potrebbe realizzare sistemi di accumulo. Tuttavia, siccome non verranno utilizzati direttamente da tali soggetti, si può ritenere accettabile la formulazione attualmente proposta

# Recepimento della Direttiva Mercato: ricarica elettrica



## Funzioni e responsabilità del Gestore della rete di distribuzione art. 23

1. Comma 16: i gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica, per i tratti di rispettiva competenza, assegnano i **punti di ricarica** necessari a soddisfare il relativo fabbisogno mediante **aste pubbliche**, concorrenziali, trasparenti e non discriminatorie



## Osservazioni

1. Si suggerisce di **armonizzare** quanto previsto in tema di sviluppo delle infrastrutture di ricarica con quanto previsto sullo stesso tema **all'art. 45 del decreto di recepimento della direttiva RED2**
  - Si ritiene necessario esplicitare che sia in capo al Comune (non al distributore) la responsabilità di definire il fabbisogno di punti di ricarica.
  - L'articolo dovrebbe specificare (oltre al ruolo del Comune):
    - a cosa si riferiscano tali aste e le relative offerte economiche,
    - quale destinazione abbiano i proventi delle aste medesime



# INDICE



## QUADRO GENERALE

La sfida della decarbonizzazione



## OBIETTIVI E VINCOLI DI POLICY

Gli obiettivi al 2030 e primi scenari in ottica «Green Deal»



## RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2018/2001 (RED2)

Punti chiave e novità per le energie rinnovabili



## RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2019/944 (MERCATO)

Punti chiave e novità per il mercato interno dell'energia



## LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il ruolo di RSE nella decarbonizzazione del sistema energetico

# La Sfida della Transizione Ecologica



Il ruolo di RSE previsto dagli schemi di recepimento delle Direttive RED2 e Mercato

## RED2

### Analisi e Monitoraggio di Sistema

RSE S.p.A avvia una **verifica** degli **effetti tecnici ed economici delle configurazioni e delle loro interazioni anche prospettiche con il sistema elettrico**, individuando anche gli eventuali effetti sui **costi di dispacciamento** e sui criteri di allocazione dei **servizi di rete**

Gli **esiti** delle attività sono **trasmessi** con cadenza annuale al Ministero della Transizione Ecologica (**MiTE**) e all'**ARERA**, per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di rispettiva competenza

## RED2

### Scenari, Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale

Al fine di fornire strumenti di analisi predittiva sul grado di raggiungimento prospettico degli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, **RSE elabora e aggiorna con continuità scenari** tendenziali e con politiche di sviluppo del sistema energetico nazionale, coordinandone i risultati con le evidenze risultanti dall'attività svolta dal GSE

Il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale di monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche, al fine di rilevare i costi attuali delle tecnologie e i costi di produzione dei vettori energetici, da **condividere con RSE, ENEA ed ISPRA per le rispettive attività di ricerca e scenari**ali


## Mercato

### Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica

Il MiTE avvalendosi di **RSE S.p.A.**, nell'ambito delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, **elabora un rapporto relativo all'impatto sui mercati dell'energia elettrica** della modifica del mix tecnologico di generazione, per effetto della **crescita** della generazione da **fonti rinnovabili** e delle prospettive di sviluppo della partecipazione attiva della **domanda** nei mercati, dello **sviluppo delle reti**, nonché dell'impatto del passaggio ai **prezzi zonali** sui clienti finali e dell'esigenza di adeguamento degli strumenti di tutela dei **clienti vulnerabili**

# Le scelte strategiche nella transizione energetica

Il ruolo di RSE per affrontare le sfide degli stringenti obiettivi di decarbonizzazione al 2030-2050



## PNRR

Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica

Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile

Missione 4: istruzione e ricerca

Missione 5: inclusione e coesione

Missione 6: salute

- Nel perseguire la decarbonizzazione aumentano le **sfide** e le **opportunità** a disposizione del Paese
- Parallelamente aumenta il peso e la **complessità** delle scelte strategiche da compiere da parte dei policy-maker: **integrazione multisetoriale** da studiare su **scenari di lungo termine**
- Più intenso **affiancamento** al decisore pubblico per cogliere le opportunità, regolando al meglio la transizione energetica

Grazie per l'attenzione

**Maurizio Delfanti** – Amministratore Delegato RSE S.p.A.